



Tribunale Civile e Penale di Santa Maria Capua Vetere

*Repubblica Italiana*

*In nome del Popolo Italiano*

Il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere il persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Rosaria PUPO ha pronunciato la seguente

*S E N T E N Z A*

nella causa N.R.G. 176/09 avente ad oggetto: risarcimento danni, passata in decisione all'udienza del 09/11/12 e vertente

*tra*

Sa. Co., rappr.ta e difesa dall'avv. presso il quale elettivamente domicilia giusto mandato a margine dell'atto di citazione;

*-attore-*

*contro*

Comune di Casapulla in persona del Sindaco p.t.;

*-convenuto contumace-*

Conclusioni

Come dai rispettivi atti introduttivi.

*Motivi in fatto e diritto della decisione*

In applicazione dell'art 132 comma 2 cpc, come integrato dalla legge n. 69/2009, di modifica del codice di procedura civile, si procederà, di seguito, alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sorvolando sull'esposizione dettagliata dei fatti e sulle richieste formulate dalle parti.

Nel merito occorre preliminarmente qualificare la proposta domanda. Trattasi di responsabilità del custode per i danni cagionati ad un terzo dalla cosa in custodia, in applicazione dell'art 2051 cc. Detta responsabilità ha carattere oggettivo; per meglio dire, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito cui è

riconducibile, sotto il profilo causale. Ciò avviene quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima.(vedi diffusamente Cass.Civ. sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007). Pertanto, ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l'art. 2051 cod.civ.. con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada. Invece è configurabile il caso fortuito nelle ipotesi di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. (Nella specie - immissione improvvisa di un cane nella carreggiata autostradale e scontro con un'autovettura -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art. 2043 cod. civ., escludendo l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. ed il nesso di causalità fra la condotta della concessionaria e l'evento infortunistico). Cass. Civ.Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 29/03/2007.

L'ipotesi in esame riguarda le lesioni patite da Sa. Co. a seguito della caduta avvenuta per la mancanza di alcuni sampietrini nell'area destinata al mercato settimanale, sita in Casapulla piazza San Bellarmino. I testi escussi hanno riferito che la buca raffigurata nelle foto allegate alla produzione di parte attrice, era presente “nel corridoio lasciato libero per il passaggio delle persone tra le bancarelle del mercato poste a destra ed a sinistra”, che vi erano molte persone e che parte attrice, insieme al marito “seguiva il flusso delle persone”.

Non v'è dubbio, a parere di questo Giudice, che, secondo il principio dell'“id quod plerumque accidit”, l'utente di una strada o piazza, utilizzata per lo svolgimento del mercato settimanale, deve prestare, durante la visita al mercato, una diligenza di grado superiore rispetto a quella richiesta dal normale utente di una strada pubblica, poiché la presenza di più persone che

impediscono o rendano più difficile l'avvistamento, sul selciato o sulla carreggiata, di anomalie della superficie calpestabile o di oggetti o residui di cibo che intralcino o rendano scivoloso il percorso, sono circostanze che comportano l'accentuarsi del grado di diligenza richiesto all'avventore/utente del mercato. A tale conclusione si giunge considerando che, anche con riferimento all'art. 2051 c.c., quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, ed il danno medesimo esso può tuttavia, integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 3 dicembre 2002, n. 17152; Cass. 20 luglio 2002, n. 10641; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727; Cass. 26 aprile 1994, n. 3957, Cass.Sez. 3, Sentenza n. 27168 del 19/12/2006).

Invero, anche nell'ambito del giudizio civile, ai fini dell'affermazione di responsabilità necessita primariamente ricostruire il fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. ed il danno rileva solo come evento lesivo. Successivamente occorre imputare l'evento-danno sotto il profilo soggettivo, secondo la regola generale di cui all'art 2043 cc, ovvero dalle norme speciali, come quella di cui trattasi costituita dall'art 2051 cc.( vedi Cass.Civ. Sez. 1, Sentenza n. 26042 del 23/12/2010)

In virtù delle sopra indicate considerazioni, la giurisprudenza della Suprema Corte è giunta ad affermare che, in tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "condicio sine qua non"), nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; a tal fine il comportamento colposo del danneggiato, quando non sia da solo sufficiente ad interrompere il nesso causale, può tuttavia integrare, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., un concorso di colpa che diminuisce la responsabilità del danneggiante. (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010)

Ed ancora, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ.. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. Peraltro, il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa, si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito. (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008), che

Nell'ipotesi in esame, può ragionevolmente e verosimilmente affermarsi, secondo quanto riferito dai testi, che Sa. Co. percorreva il corridoio tra le bancarelle del mercato, seguendo il flusso delle persone, prestando attenzione più alla merce esposta che alla strada, violando l'obbligo di diligenza di grado medio cui ciascun individuo si deve attenere.

Per meglio dire, così come nel campo negoziale nell'esecuzione del contratto è richiesto ad entrambi i contraenti di uniformarsi ai principi di correttezza e diligenza, altresì nell'utilizzo di un bene pubblico od aperto all'uso generalizzato, per gli obblighi nascenti dal "contatto sociale" dell'utilizzo, l'utente deve usare il bene con la diligenza di grado medio o del buon padre di famiglia, non potendo trovare tutela, nel nostro ordinamento una condotta improntata a negligenza od imperizia. Egualmente il proprietario del bene pubblico od aperto al pubblico lo deve custodire e mantenere con eguale diligenza e perizia. Nel bilanciamento dei due obblighi di diligenza, la maggior violazione dell'uno, comporta la riduzione della pretesa per l'altro, nel senso che tanto più è grave la violazione con riguardo alla custodia e manutenzione posta a carico del proprietario tanto minore sarà l'incidenza (ai fini del calcolo della responsabilità) della ridotta diligenza usata dall'utente .

Per quanto sopra evidenziato, può senza dubbio affermarsi che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito. (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008). Egualmente può dirsi per la condotta di parte attrice la quale non avendo usato la maggiore attenzione prevista nelle circostanze di tempo e di luogo riferite dai testi “ procedeva nel corridoio lasciato libero per il passaggio delle persone tra le bancarelle del mercato poste a destra ed a sinistra”, tra molte persone e ne seguiva il flusso”, non ha potuto avvedersi per tempo onde evitare la buca presente sul manto stradale. La condotta disattenta della Sa. si pone come caso fortuito in grado di escludere il nesso di causalità tra la condotta del custode e la cosa custodita anche e soprattutto (vedi Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7763 del 29/03/2007. sopra richiamata)

La contumacia del convenuto, in assenza di ulteriori elementi di prova emersi durante l'attività istruttoria, non può essere considerata equivalente ad un'ammissione di colpevolezza che esoneri il Giudicante dalla valutazione globale del merito del giudizio

Le spese sono compensate attesa la contumacia del convenuto.

#### *PQM*

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice Unico in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sa. Co. contro il Comune di Casapulla in persona del Sindaco p.t., ogni altra eccezione disattesa così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite.

*Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10/05/13*

*Il Giudice Unico  
dott.ssa Maria Rosaria PUPO*